

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio
e il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni
nel Comune di Montecarasso (collina e monti)

(del 16 dicembre 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con vostro decreto 5 novembre 1962 avete approvato il progetto e preventivo di massima del raggruppamento dei terreni, con strade, nel Comune di Montecarasso (zona di collina e dei monti) ed avete autorizzato gli interessati a far procedere all'allestimento del progetto di dettaglio. Come già rilevato nel nostro messaggio che accompagnava il progetto di massima, il raggruppamento di una piccolissima parte del Comune e precisamente dei terreni di Cablée situati fra il confine di Sementina e il fiume Ticino di circa 15 ettari venne già effettuato attorno al 1940.

Questi terreni erano infatti inclusi nel comprensorio della bonifica del Piano di Magadino. Il progetto che vi alleghiamo contempla il raggruppamento di tutti i rimanenti terreni coltivati del Comune e precisamente della zona del piano attorno all'abitato, dei ronchi vignati che contano circa 100.000 ceppi e dei monti.

Il Comune, pur trovandosi a pochi chilometri da Bellinzona, è rimasto tipicamente agricolo ed oltre all'elevato numero di ceppi di vite conta ancora un notevole patrimonio di bestiame bovino che somma a più di 400 capi normali.

La Commissione della Gestione in occasione dell'esame del progetto di massima, con suo rapporto del 31 ottobre 1962, fra altro, così si esprimeva :

« Malgrado l'evoluzione di questi ultimi tempi, Montecarasso ha conservato l'aspetto ed una economia tipicamente agricola. Su 330 famiglie che compongono il Comune, ben 240 si dedicano ancora, intieramente o come attività accessoria, all'agricoltura ; 66 posseggono bestiame bovino e il numero dei capi normali raggiunge la cifra di 527.

Molto estesa è pure l'orticoltura e la viticoltura, cosicchè Montecarasso costituisce oggi uno dei più importanti Comuni agricoli del Bellinzonese, non solo, ma anche di tutto il Cantone.

C'è realmente da domandarsi per quale motivo un così importante Comune agricolo non abbia ancora eseguito l'operazione del raggruppamento dei terreni, che costituisce oggi l'operazione fondamentale per un'agricoltura economicamente redditizia.

Le cause sono naturalmente diverse e il messaggio del Consiglio di Stato le mette giustamente in evidenza.

Fra le principali rileviamo che già nel 1943 un gruppo di promotori chiese al Consiglio di Stato l'opera del raggruppamento, che però incontrò una forte opposizione nel Comune, perchè buona parte della popolazione desiderava dare la precedenza ai lavori dell'acquedotto comunale.

Purtroppo la pratica rimase così sospesa fino al 1954, quando gli stessi promotori, costruito nel frattempo l'acquedotto, sollecitarono l'attuazione del raggruppamento terreni.

Le solite lungaggini burocratiche hanno fatto sì che si arriva all'approvazione del progetto di massima ben 8 anni dopo l'inizio delle pratiche. Questo fatto viene ancora una volta a confermare quanto è già stato ripetutamente rilevato e criticato — in Commissione della Gestione e in Gran Consiglio — sull'esagerata lunghezza di queste pratiche.

La Commissione della Gestione ritiene che almeno per i raggruppamenti più importanti dal punto di vista agricolo, come è il caso di Montecarasso, la procedura debba essere assolutamente accelerata.

Si fa quindi viva raccomandazione al Consiglio di Stato ed ai suoi organi tecnici di iniziare immediatamente le pratiche per la presentazione del progetto di dettaglio, per guadagnare — almeno in parte — il tempo perduto.

Altrimenti si arriverà ad ultimare le opere di raggruppamento quando gli agricoltori di Montecarasso avranno cercato altre occupazioni, per l'impossibilità di svolgere un lavoro razionale».

Purtroppo l'allestimento del progetto di dettaglio ha richiesto ancora molto tempo, soprattutto a causa della penuria di personale tecnico, tant'è vero che il progetto ci è giunto soltanto ai primi di novembre.

Esso è stato sviluppato sulla base di quello di massima; il tracciato della strada principale dei ronchi è stato tuttavia variato per migliorarne l'andamento e sopprimere alcuni risvolti.

Lo sviluppo della rete e la larghezza delle strade non hanno subito mutamenti per rapporto al progetto di massima; la larghezza è di m. 3,40 per le strade del piano e la principale dei ronchi, di m. 2,90 per la n. 10 e la n. 13 e di m. 2,70 per le rimanenti (n. 7, 11, 12, 14, 15).

Le lunghezze sono le seguenti :

— strade principali	larghe m. 3,40	ml. 5700
— strade secondarie	larghe m. 2,90	ml. 1830
— strade secondarie	larghe m. 2,70	ml. 1960
Totale lunghezza nuova rete stradale		<u>ml. 9490</u>

Il progetto definitivo è stato esaminato sul posto dagli organi tecnici cantonali e federali; l'Ufficio federale delle bonifiche l'ha approvato dichiarandosi disposto a proporre il sussidiamento federale non appena il Gran Consiglio l'avrà pure sussidiato.

Per quanto concerne il comprensorio il limite verso i boschi privati è quello segnato sul piano 1 : 5000 e comprende i monti di Tassera, Corte di Sotto e San Bernardo; il raggruppamento agricolo comprenderà pure l'isola dei monti di Pian delle Rogge, e i monti medi e alti segnati in arancione sul piano. I monti di Torasco, Sella e Orlongo già oggi semiabbandonati, saranno invece integrati nell'area forestale.

Come già previsto per i raggruppamenti di Gordola, Lavertezzo piano, Gerra piano, Cugnasco, Cadro e Sonvico, il Consorzio ed il Comune dovranno allestire un piano che delimiti la zona agricola da quella urbana.

A tale proposito è stato protocollato quanto segue durante il sopralluogo del 22 novembre 1966 per l'esame del progetto di dettaglio con il rappresentante dell'Ufficio federale delle bonifiche.

DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI

Scopo del raggruppamento, considerato che i sussidi provengono dai crediti messi a disposizione per l'agricoltura, è quello soprattutto di migliorare strutturalmente l'agricoltura di Montecarasso e di conservare determinate zone all'agricoltura rurale.

Per questa ragione Comune e Consorzio debbono disciplinare le costruzioni per evitare che non appena costruite le nuove strade sorgano costruzioni disordinate su tutto il comprensorio.

La zona lungo la strada n. 1-2-4-5 è oggi in parte agricola e in parte urbana; la strada n. 1-2 viene mantenuta nel progetto come limite fra la zona urbana e quella agricola.

Ne segue che il regolamento edilizio dovrà limitare le autorizzazioni a costruire alla zona a monte di detta strada e che i tratti delle strade n. 4 e 5 a monte della 1 non potranno venir sussidiati.

Per la *zona della collina* il Comune dovrà inserire nel regolamento edilizio, come già richiesto in altri Comuni, la norma secondo cui costruzioni verranno autorizzate soltanto là dove ci sono i condotti di fognatura che fanno capo alla camera di smaltimento, pozzi perdenti esclusi.

Oggi la zona della montagna non ha ancora nessun condotto di fognatura. Il Consorzio, d'intesa con il Comune, dovrebbe pertanto fissare la o le zone che si intendono aprire allo sviluppo edilizio e far allestire i progetti di fognatura che facciano capo alla camera di smaltimento.

Se questi progetti e preventivi verranno approvati dal Consiglio comunale con il programma di esecuzione ripartito su uno o più anni, allora la zona relativa potrà essere aperta subito alle costruzioni, ritenuto che queste ultime avranno l'obbligo di allacciarsi alla fognatura non appena essa sarà costruita.

Il Consorzio, d'intesa con il Municipio, farà pertanto conoscere all'Ufficio bonifiche la sua decisione. L'Autorità cantonale e federale prenderanno in seguito posizione sull'ammissione al sussidiamento delle strade progettate che interessano tali zone.

Per quanto concerne il nuovo riparto esso dovrà tener conto delle eventuali zone edilizie; nelle zone agricole la concentrazione dovrà essere massima, compatibilmente con il numero dei proprietari ed il genere di coltura.

Per la zona dei monti si dovrà adottare il principio di assegnare il terreno agli agricoltori di professione, riservata la possibilità di lasciare ai non agricoltori la loro cascina con un po' di terreno attorno.

Il comprensorio di raggruppamento nella parte basse verso il Ticino verrà forse minimamente toccato dall'autostrada Camorino - Castione. In tale caso i terreni necessari verranno acquisiti aumentando la percentuale di deduzione collettiva ed il corrispettivo (valore commerciale) verrà versato al Consorzio.

Il preventivo di spesa si riassume come segue :

— costruzione della rete stradale	Fr. 1.428.625,—
— progetto, direzione e assistenza ai lavori	Fr. 112.375,—
— raggruppamento terreni, picchettazione e terminazione nuovi fondi, procedura di ricorso	Fr. 119.000,—
— pavimentazione strada n. 8	Fr. 100.000,—
— imprevisti generali	Fr. 140.000,—
Totale preventivo di spesa	Fr. 1.900.000,—

Il progetto di massima, allestito nel 1960, prevedeva una spesa di soli franchi 960.000,— : essa è quindi raddoppiata nella più esatta valutazione del progetto di dettaglio e ciò è dovuto in parte ai forti aumenti dei costi della mano d'opera e dei materiali nell'ordine del 40 % circa, all'inclusione della pavimentazione della strada principale n. 8 (Fr. 100.000,—) ed alla introduzione dei prezzi effettivi di lavori recentemente appaltati nella zona (raggruppamento di Sementina).

E' soprattutto la strada n. 8 che rincara l'opera ; il suo costo è di Fr. 840.000,—. Questa arteria rappresenta però il primo tronco della futura strada di Mornera (il tracciato generale è già stato studiato in via di massima) e per questo aspetto la strada acquista un'importanza che eccede quella di una semplice arteria di accesso alle vigne ed alla zona di San Bernardo.

Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo agli atti del progetto ed al preventivo di spesa.

Il raggruppamento terreni di Montecarasso merita tutto l'appoggio dell'Autorità e confidiamo che l'opera, sollecitata con sempre maggior insistenza dal Consorzio e dal Comune, valga a dare maggiore efficienza all'economia agricola e generale del Comune.

Ciò premesso, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'unito disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
Crivelli

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio e la concessione di un sussidio a favore delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Montecarasso (collina e monti)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 dicembre 1966 n. 1426 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e il preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni con rete stradale nel Comune di Montecarasso (collina e monti) sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 30 % in contanti, sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % di Fr. 1.900.000,— ossia al massimo Fr. 570.000,—.

Art. 3. — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona amministrazione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 4. — Il capitolato di appalto e i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla delegazione consortile, dovranno essere sottoposti, rispettivamente per approvazione e ratifica, al Dipartimento dell'economia pubblica.

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del dicastero suddetto.

Art. 5. — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile, dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale.

Questi terreni o parti rilevanti degli stessi, non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 6. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando :

a) i terreni raggruppati e bonificati e le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali ;

b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo del rimborso dei sussidi da parte del Consorzio sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 7. — La concessione del sussidio è vincolata all'adesione da parte del Comune di un piano che delimiti la zona urbana con infrastrutture da quella agricola, conformemente agli impegni di cui al verbale 22 novembre 1966.

Art. 8. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed ha effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte dell'Autorità federale e per l'importo di spesa che dalla medesima sarà ammesso.

